



*Città di*  
**Reggio Calabria**

**ATTO N. DD 5419**

**DEL 22/12/2022**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**ANNO 2022**

**SETTORE: LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA N° 5915 del 15/12/2022**

**OGGETTO:**

ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 3008/2018 – LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA BEVACQUA” – CUP: H32C21001030004 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. - CUP: H32C21001030004 - CIG: 9550289BCA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267**

Vista la proposta istruita da **Tigani Michele**

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

## IL DIRIGENTE / LA P.O.

### PREMESSO CHE:

- con Sentenza del C.di S., sez. IV, del 18 maggio 2018, n. 3009/2018, veniva ordinato al Comune di Reggio Calabria la restituzione dei beni occupati entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione della predetta Sentenza, salva l'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001, relativamente al terreno occupato per la costruzione della scuola media Bevacqua;
- con provvedimento prot. N. 66117 del 22/05/2019, il Prefetto di Reggio Calabria ha delegato la dott.ssa Marialuisa TRIPODI per l'assolvimento degli incombenzi relativi all'esecuzione di detta Sentenza, in sostituzione della dott.ssa Michela Fabio, nominata con Provvedimento prot. N. 127788 del 9/07/2018;
- con nota prot. N. 64667 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Restituzione del fondo occupato sine titolo riportato in catasto al foglio 104 particella 980( ex 183), 192,544 del Comune di Reggio Calabria avviso di avvio del procedimento", veniva disposto l'avvio del procedimento, di cui agli artt.li 7 e 8 della Legge n. 241/90, emesso dal Commissario Ad Acta dott.ssa Marialuisa TRIPODI, notificato, nelle forme degli atti processuali civili, alla signora TRIPEPI Filomena, al suo procuratore legale avv. Gaetano Morisani e al Sindaco di Reggio Calabria.

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 87 del 5/05/2021 con la quale si è proceduto alla revoca della deliberazione di G.M. n. 152 del 22/07/2019 avente ad oggetto: "Sentenza del Consiglio di Stato n. 3009/2018 – Presa d'atto corresponsione della somma capitale a favore della ditta espropriando TRIPEPI Filomena (N.Q. di erede di Sgrò Filomena), attraverso il diverso utilizzo di mutui Cassa Depositi e Prestiti".

**PRESO E DATO ATTO** che il Commissario ad acta, in sostituzione del comune, ha conferito con proprio Decreto del 13 maggio 2021, acquisito al protocollo di questo Settore in data 3 Giugno 2021 al n. 107586.E, ha affidato l'incarico per i servizi di ingegneria e architettura, inerenti i lavori in oggetto, all'ing. Giuseppe CALABRESE, nato a Reggio Calabria il 24/02/1966, residente a Locri in via Matteotti n. 10, con studio tecnico sito in Locri via Oliverio C.F.: CLB GPP 66B24 H224R, P.I. 01522060803, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria al n. 1913, per l'importo complessivo di Euro 67.050,00 oltre Inarcassa e iva, per l'attività di progettazione FTE, definitiva/esecutiva, DDLL, CSP e CSE.

### VISTA E RICHIAMATA:

- la delibera del Commissario ad acta, con i poteri della Giunta Comunale n. 161 del 23/08/2021, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica trasmesso dal professionista incarica in data 25/05/2021 al n. 101871 di protocollo;
- la delibera del Commissario ad acta, con i poteri della Giunta Comunale n. 50 del 31/03/2022, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dal professionista incarica in data 18/11/2021 al n. 215203 di protocollo;

**DATO ATTO** l'intervento sopra indicato risulta inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 106 del 31/05/2022.

**CONSIDERATO** che è necessario procedere all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori;

**DATO ATTO** che l'art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**ACCERTATO** che l'intervento in parola è interamente finanziato con fondi di bilancio comunale.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il valore dell'appalto è pari ad € **1.225.000,00**, oltre I.V.A., di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.000,00, come da quadro economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 31/03/2022.

**RITENUTO** che, in ragione del valore dell'appalto oltre che per la necessità di effettuare una procedura spedita, per come richiesto dal Commissario ad acta, si può procedere secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

**VISTO** l'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, in forza del quale, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, "Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: b) **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese**

invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, **ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**;

**CONSIDERATO** che trattandosi di affidamento di lavori di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art 35 del Codice, appare opportuno procedere ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n°120/2020, ovvero mediante procedura negoziata telematica sulla piattaforma ME.P.A. AcquistinretePA” senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63 del D.lvo n. 50/ 2016.

**RILEVATO** che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto e negoziazione telematiche quali il MePA della Consip SpA;
- alla data di adozione del presente provvedimento non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto i lavori di che trattasi;
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), nell'ambito del Bando “Edifici civili e industriali”, **Categoria Merceologica “OG1”** è possibile attingere ad operatori economici abilitati.

**SPECIFICATO** che l'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali né prestazionali, attesa l'unitarietà dell'intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza.

**PRECISATO** che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

**DATO ATTO** che risultano per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Individuazione di un Operatore Economico cui affidare l'esecuzione dei lavori di <b>“DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA "BEVACQUA"– CUP: H32C21001030004</b>
FORMA DEL CONTRATTO	Modalità elettronica tramite piattaforma Me.PA. ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.)
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel Capitolato Speciale di Appalto facente parte integrante del progetto esecutivo nonché nelle ulteriori clausole presenti nella documentazione del Me.PA. di cui alla procedura negoziata
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, mediante RdO sul Me.PA. <i>previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici</i>
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Criterio del prezzo più basso (art. 36, comma 9 bis D.lgs 50/2016) determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara. Ai sensi dell'art. 97 co 8 del DLgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L 120/2020 si procederà come segue <i>“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo</i>

**VISTA E RICHIAMATA** la legge 11/09/2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

**DATO ATTO:**

- che l'utilizzo della procedura negoziata in parola si rende necessaria in relazione all'entità dell'importo dell'appalto oltre che alla necessità di effettuare una procedura spedita, nel rispetto dei tempi previsti ed indicati dal Commissario ad acta;
- che la norma su richiamata reca tra l'altro numerosi correttivi, sia di carattere transitorio che definitivo, al Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016;
- che la *ratio* della legge è quella di generare una spinta in direzione dell'accelerazione dei processi amministrativi, incentivando l'adempimento e l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso norme che spingano all'azione e scoraggino l'inerzia o l'omissione ( principio di tempestività dell'azione amministrativa);
- che in questo ambito, in deroga alle disposizioni del Codice, fino al 30/06/2023, il principio di rotazione si attua tenendo anche di conto “una diversa dislocazione territoriale” delle imprese da invitare alle procedure negoziate sotto soglia;
- che l'introduzione di questo nuovo criterio di “diversificazione territoriale” delle imprese da invitare va letta nel quadro della *ratio* del decreto semplificazioni e degli obiettivi che intende promuovere attraverso l'azione amministrativa;

**CONSIDERATO CHE:**

- non è chiaro se la finalità della disposizione “...che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,...” sia da intendersi in senso estensivo od in senso restrittivo; tuttavia, tenuto conto della natura emergenziale e derogatoria del Decreto semplificazioni, si può ragionevolmente ritenere che la disposizione consenta di favorire le imprese localizzate sul territorio nel quale eseguire l'appalto, evitando al contempo la concentrazione territoriale degli inviti ed affidamenti che potrebbero determinare una chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione richiamati dallo stesso disposto di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020;
- il criterio, così inteso, risponderebbe alle esigenze emergenziali dettate dall'art. 1 del D.L. semplificazioni, facilitandone gli obiettivi, in ragione degli effetti positivi che la selezione degli O.E. in ambito territoriale produrrebbe sul tessuto imprenditoriale locale con ricadute economiche positive e conseguente rilancio dell'economia del territorio, sulle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria riducendo gli spostamenti, sulle difficoltà logistiche ed organizzative (che incontrerebbero soprattutto le PMI nell'organizzazione d'impresa a distanza) sui costi di organizzazione dell'Impresa, sulla valorizzazione della “filiera corta” in osservanza ai principi di cui all'art. 18 della Direttiva 24/2014, relativamente all'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti;

**VISTO E RICHIAMATO** il documento 20/239/CR5a/C4, recante “*DL Semplificazioni: indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici*” elaborato dal GdL Contratti Pubblici di ITACA, organo tecnico delle Conferenze delle Regioni e delle Province autonome, nello specifico il punto 1.5.2, il quale dispone:

- *in merito all'individuazione dell'ambito territoriale rilevante ai fini del rispetto della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, in assenza di indicazioni normative, l'interpretazione letterale orienterebbe la Stazione appaltante ad affidarsi all'elencazione di cui all'art. 114 della Costituzione che suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;*
- *la dislocazione per livelli territoriali, come definita dall'art. 114 Cost., potrà essere declinata (con alcuni temperamenti determinati dal luogo geografico di esecuzione del contratto) alla luce degli obiettivi del decreto semplificazione che all'art. 1 così recita “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.....” delle disposizioni a tutela delle P.M.I., delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale COVID -19 i cui Protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, è bene ricordarlo, sospendevano od annullavano le trasferte dei lavoratori;*
- *nell'attuale contesto normativo la stazione appaltante potrà, quindi, delimitare l'ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell'appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto d'appalto;*
- *in particolar modo, per i contratti aventi un valore non rilevante rispetto alla soglia di interesse comunitario, per i quali, tenuto conto della natura dell'appalto (nel caso specifico appalto di lavori in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale), la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, la distanza della sede legale o operativa dell'impresa assume una rilevanza essenziale;*

- in tali casi, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un' idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- pertanto, nello specifico, minore sarà il valore economico dell'appalto, più ristretto potrà essere l'ambito territoriale in cui la stazione appaltante potrà scegliere gli operatori economici da invitare alla procedura al fine di garantire la qualità delle prestazioni, salvaguardando il contenimento delle spese generali in un range tra il 13% e il 17% del valore delle prestazioni e garantendo il legittimo utile all'appaltatore.

**RITENUTO** pertanto, in funzione dell'importo dei lavori da porre a base di gara, che ammonta complessivamente a **€uro 1.225.000,00**, oltre I.V.A., di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.000,00, procedere, nell'ottica della *Favor Participationis*, alla consultazione di n. **70 O.E. individuati sulla piattaforma ME.P.A. mediante "sorteggio casuale"**, tra quelli che risultano iscritti nella categoria **OG1 - SOA OG1, classifica III – Area Geografica d'Interesse – REGIONE CALABRIA**, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, per come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020.

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 8, comma 1, il quale dispone: *"In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

*a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;*

*b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;*

*c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;*

*d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19."*

**STABILITO** che:

- l'importo dei lavori da porre a base di gara è pari a € **1.200.000,00**, di cui € 198.876,45 per costi della manodopera, oltre € 25.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la categoria prevalente è la **OG1 – Edifici civili e industriali – III Classifica**;
- per come previsto dall'art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per la presente procedura non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della sopra citata legge 120/2020, per la presente procedura non vi è obbligo, per l'operatore economico, di procedere alla visita dei luoghi, fatta salva la facoltà dei concorrenti di richiedere il sopralluogo;
- l'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni del d.lgs. n.50/2016 e dell'art. 43 del CSA, facente parte del progetto esecutivo;

**RITENUTO** di dover demandare all'UPI Gestione procedimenti di gara e negoziali fondi SIE e PNRR-PON Metro e POC di questo Ente lo svolgimento della procedura di gara di che trattasi;

**RICHIAMATE:**

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/07/2022 recante approvazione del DUP 2022-2024;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2022 recante approvazione del bilancio previsionale 2022-2024;

**DICHIARATA** l'assenza di conflitto di interesse così come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 e dal PTPC 2021/2023 del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 31 marzo 2021 e l'assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione alla L. 190/2012;

**RILEVATO**, infine, che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con Decreto di Nomina del Sindaco f.f. della Città di Reggio Calabria n. 25 del 31.10.2022, prot. n. 0232720, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 1 "Grandi Opere/Programmazione Lavori Pubblici" all'Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO.

**VISTI:**

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- La Legge n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (*Decreto Semplificazioni*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo normativa e/o le linee di indirizzo vigenti in materia di Lavori Pubblici per la parte relativa ai compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento;
- Linee guida ANAC sul "Ruolo e compiti del RUP";
- L. n. 190/2012 Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**DETERMINA**

1. **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ADOTTARE**, per le ragioni dedotte in narrativa, la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Individuazione di un Operatore Economico cui affidare l'esecuzione dei lavori di <b>"DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA "BEVACQUA"- CUP: H32C21001030004"</b>
FORMA DEL CONTRATTO	Modalità elettronica tramite piattaforma Me.PA. ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.)
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel Capitolato Speciale di Appalto facente parte integrante del progetto esecutivo nonché nelle ulteriori clausole presenti nella documentazione del Me.PA. di cui alla procedura negoziata
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, mediante RdO sul Me.PA. <i>previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici</i>
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Criterio del prezzo più basso (art. 36, comma 9 bis D.lgs 50/2016) determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara. Ai sensi dell'art. 97 co 8 del DLgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L 120/2020 si procederà come segue <i>"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e</i>

2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”

3. **DI INDIRE**, per le ragioni sopra esposte, una procedura di appalto del valore pari ad Euro 1.200.000,00, di cui € 198.876,45 per costi della manodopera, oltre € 25.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., finalizzata all'affidamento dell'esecuzione dei Lavori di “**DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA "BEVACQUA"**” – CUP: **H32C21001030004**” e CIG: **9550289BCA**.
4. **DI STABILIRE** che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip S.p.A. con la modalità della Richiesta d'Offerta individuando n. **70 O.E. individuati sulla piattaforma ME.P.A. mediante “sorteggio casuale”, tra quelli che risultano iscritti nella categoria OG1 - SOA OG1, classifica III – Area Geografica d'Interesse – REGIONE CALABRIA, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, per come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020.**
5. **DI DEMANDARE** all'UPI Gestione procedimenti di gara e negoziali fondi SIE e PNRR-PON Metro e POC di questo Ente lo svolgimento della procedura di gara e la predisposizione della modulistica necessaria a tale procedura, nei termini di cui al presente atto, nonché al Capitolato Speciale di Appalto ed agli elaborati progettuali componenti il progetto esecutivo.
6. **DI TRASMETTERE** alla suddetta UPI il progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, regolarmente validato ed approvato come riportato in premessa.
7. **DI STABILIRE CHE**, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
8. **DI DARE ATTO CHE:** l'intervento in oggetto è interamente garantito dai fondi comunali
9. **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al capitolo 285556 pdc 2.2.1.4.14., a valere sul bilancio 2022/2024 esercizio 2023, la somma di **euro 1.494.500,00**, derivante dalla procedura di cui si tratta, dando atto che gli impegni di spesa, per come previsto dall'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, saranno assunti al momento dell'aggiudicazione definitiva, a seguito della definizione della procedura di cui al presente atto ed a valere sul quadro economico dell'intervento denominato “ **DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA – BEVACQUA-**”.

#### 10. DI DARE ATTO:

a	dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
b	che il presente documento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/07/2022;
c	della compatibilità del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica;
d	che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
e	che, mediante la pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

11. **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio.

12. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al *Commissario ad acta* dott.ssa Maria Luisa TRIPODI.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento  
Michele Tigani



**Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente**

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
285556	2.2.1.9.14	IMP	297	2023				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
\_\_\_\_\_